



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TUCCARI

Notaio Carlo Federico Tuccari

Notaio Flaminia Cassinelli

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 81344

Raccolta n. 21524

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione "C.I.O.F.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette

del mese di ottobre

alle ore 11 (undici)

27 Ottobre 2011

In Roma, Piazza Giovanni e Paolo n. 13.

SU RICHIESTA

dell'Associazione "C.I.O.F.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE" con sede in Roma Via di San Saba n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97044390587, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1132721

IO SOTTOSCRITTO

Dr. Carlo Federico Tuccari, Notaio in Roma con studio in Via IV Novembre n. 96, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato ove sopra allo scopo di assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria dell'Associazione richiedente, convocata in prima convocazione in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- delibera in merito alla composizione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; modifica degli articoli 17, comma 1) lettera g) e 27 comma 1).

Quivi giunto ho trovato Suor Laretta Valente nata a Roma il 25 maggio 1942, che interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, presso la cui sede per la carica è domiciliata, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi dichiara che l'Associazione ha il numero di partita IVA 04611401003 ed, a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente, constatata la presenza del Consiglio Direttivo in persona di sè stessa e dei Consiglieri Angela Elicio, Antonietta Pappadà, Carla Carelli, Michela Pelizzari, Giuseppina Leone, assenti giustificati gli altri membri, nonchè di n. sei presidenti regionali, la presenza in proprio e/o per delega di n. 34 su n.65 associati aventi diritto al voto, dichiara la presente assemblea straordinaria validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno ed invita me Notaio a redigere il relativo verbale.

Il Presidente dichiarata aperta la seduta informa gli associati che si rende necessario prevedere che il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, siano composti anche da due funzionari in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministe-

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO ROMA I

Registrazione n. 4/11/11 Serie DT  
A.N. 39065 Versato € 324,00

Il dirigente dell'Area Servizi

ro dell'Economia, modificando l'art. 17, comma 1) lettera g) e l'art. 27 comma 1) dello statuto sociale.  
Dopo discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

a) di modificare l'art. 17) comma 1 lettera g) dello statuto sociale come segue:

"g) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti composto dal Presidente, da due funzionari in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, da due Membri effettivi e da due supplenti."

Fermo il resto

b) di modificare l'art. 27) comma 1) dello statuto sociale come segue:

**"ART. 27 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da: un Presidente, da due funzionari in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, da due Membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, anche tra i non Soci, ai sensi della lettera g) del precedente Art. 17."

Fermo il resto

c) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che, redatto sotto la mia direzione e controllo, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura degli articoli modificati e sottoscrizione della comparente e di me Notaio a norma di legge.


Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 11,20 (undici e venti).

Di quanto sopra io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura alla comparente che da me personalmente interpellata lo ha in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano, occupa tre pagine di un foglio uso bollo e parte della presente.

F.ti Lauretta Valente

Carlo Federico Tuccari not.



**S T A T U T O**

**ART. 1) COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**

1. L'Associazione Nazionale denominata "ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S. - FORMAZIONE PROFESSIONALE", in seguito indicata con la sigla "C.I.O.F.S. - F.P." è una Associazione privata di diritto civile costituita con atto del 15 gennaio 1986 rep.n. 34180 presso il Dr. Maria Festa Notaio in Roma, e promossa dal "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - C.I.O.F.S.", Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 ottobre 1967 n. 1105, modificato con D.P.R. 28 luglio 1969 n. 615.
2. L'Associazione C.I.O.F.S. - F.P. ha sede in Roma Via di San Saba n. 14.

**ART. 2) FINALITA'**


1. L'Associazione C.I.O.F.S. - F.P. non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale, di ricerca e sperimentazione. Promuove e valorizza l'apporto femminile in ambito socio-culturale, politico ed economico, in attenzione prioritaria allo specifico femminile. Ispira la sua azione ai valori cristiani, allo spirito e al metodo educativo di Don Bosco e ai contributi della prassi salesiana.

In particolare:

- a) sviluppa le professionalità specifiche di tutti gli operatori e delle istituzioni associate, qualificandone i ruoli educativi, psico-pedagogici, didattici, tecnici e formativi;
- b) promuove le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche del lavoro umano;
- c) organizza iniziative e interventi di qualificazione, aggiornamento, formazione continua e formazione a distanza della donna;
- d) risponde prioritariamente alla domanda formativa emergente dalle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovani e femminili;
- e) attiva iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale favorendo specifici interventi rivolti anche a soggetti esposti a rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;
- f) assicura alla Associazione forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali, che hanno competenza in materia di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale e di attuazione delle pari opportunità.

**ART. 3) ATTIVITA'**

1. Sul piano operativo professionale l'Associazione promuove, progetta, programma, coordina e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.
2. In particolare, a tutti i livelli, l'Associazione tende a:
  - a) predisporre attraverso i propri Organi sociali, programmi



pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le finalità indicate al precedente art. 2;

b) individuare interventi adeguati per favorire spazi di presenza partecipativa e attiva della donna nell'attività economica politica e nella società;

c) attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli Associati e operatori impegnati nelle attività dell'Associazione o a queste collegate;

d) coordinare le iniziative e le attività degli Associati e dei propri Organismi e Settori professionali;

e) aderire ai programmi dell'Unione Europea con progetti compatibili con le finalità dell'Associazione;

f) promuovere iniziative di visite-studio, di stages culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di confronto nazionale, e transnazionale;

g) assistere le Istituzioni associate con attività di studi di ricerche, di sperimentazioni, di documentazioni e di supporto culturale-scientifico-tecnico, convenzionandosi con Istituti Universitari, soprattutto Salesiani (SDB e FMA);

h) collaborare per l'elaborazione di sussidi multimediali e di altri supporti inerenti le attività dell'Associazione;

i) garantire efficaci servizi di promozione, di progettazione, di assistenza e di coordinamento a tutti i Soci a livello regionale, nazionale ed internazionale;

l) collaborare con enti e con organismi pubblici e privati, con le forze sociali e con esperti per iniziative inerenti l'orientamento, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale;

m) aderire ad organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali, che perseguono analoghe finalità;

n) gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative di interesse generale.

3. Nella realizzazione delle attività l'Associazione, nel contesto delle pari opportunità, valorizza l'apporto della risorsa femminile come fattore determinante di rinnovamento sociale, economico e culturale.

4. L'Associazione può gestire attività di cui al presente art., anche verso i terzi o per conto dei terzi.

#### ART. 4) AMBITI DI PRESENZA

1. L'Associazione CIOFS - FP persegue le finalità di cui al precedente art. 2 attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, con altri organismi nazionali, comunitari e internazionali interessati alle politiche attive del lavoro e ai processi formativi con particolare attenzione alla donna.

2. Essa opera in coerenza con una propria Proposta Formativa, che qualifica i programmi e i piani delle iniziative e delle attività associative collocandosi nell'ambito:

- a) internazionale, comunitario, nazionale e regionale, dove si elaborano programmi e piani formativi o si attivano iniziative in materie inerenti alle aree di intervento collegate a quelle in cui opera l'Associazione;
- b) ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali internazionali, nazionali e regionali per la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro;
- c) salesiano, all'interno del progetto educativo ispirato a Don Bosco e M. Mazzarello e delle esperienze associative che operano con una propria Proposta per qualificare i servizi formativi/informativi.

#### ART. 5) VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'

1. L'Associazione, riconoscendone l'intrinseco valore formativo, tende a realizzare l'impegno di volontariato e di solidarietà nel mondo del lavoro:

- a) valorizzando l'attenzione e la sensibilità femminile e favorendone lo specifico apporto;
- b) attivando opportuni servizi e prestazioni per una adeguata risposta alle situazioni differenziate dei soggetti in formazione;
- c) promuovendo opportunità formative a livello regionale e intraprendendo iniziative formative a livello nazionale e internazionale per superare situazioni di emarginazione dei soggetti a rischio.

2. In tale prospettiva, a favore di coloro che assumono cariche sociali e offrono prestazioni personali negli organismi dell'Associazione sarà riconosciuto il solo rimborso spese.

#### ART. 6) PROPOSTA FORMATIVA


1. La Proposta Formativa dell'Associazione costituisce l'elemento qualificante per l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei programmi e dei piani associativi, nonché dei progetti formativi da realizzare a livello locale.

2. Tale proposta privilegia la dimensione educativa dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale per la promozione integrale della persona umana, al cui sviluppo sono rivolte le risorse pedagogiche, culturali, scientifiche, tecniche, didattiche, organizzative e strumentali di tutta l'Associazione.

3. La Proposta Formativa, elaborata ed aggiornata dagli Organi Sociali dell'Associazione, diventa operativa a seguito dell'approvazione da parte dell'Ente Promotore CIOFS e dei competenti organismi delle F.M.A..

#### ART. 7) COLLEGAMENTO CON L'ENTE PROMOTORE

1. L'Associazione riconosce e valorizza il ruolo dell'Ente Promotore CIOFS nella propria attività associativa, assicurando le condizioni opportune perché esso possa esercitarvi la funzione di guida e di controllo atta a garantire l'ispirazio-



ne codificata nelle Costituzioni dell'Istituto F.M.A. e attivando gli opportuni collegamenti tra l'Associazione ed Ente Promotore.

2. Per raggiungere i suddetti scopi, il Presidente dell'Ente Promotore CIOFS, nomina una delegata Nazionale a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e indica i candidati eleggibili di cui alle lettere g), del successivo art. 17 e alla lettera a) dell'art. 18.

3. La Delegata Nazionale CIOFS invierà all'Ente Promotore una propria relazione annuale sull'andamento dell'Associazione.

#### ART. 8) LIVELLI OPERATIVI

1. L'Associazione CIOFS - FP opera a diversi livelli:

a) a livello regionale, con le Associazioni Regionali aderenti;

b) a livello Nazionale, attraverso la Sede Nazionale;

c) a livello internazionale, attraverso appositi Organismi.

2. A tutti i livelli, l'Associazione, opera in coerenza con la propria Proposta Formativa ed in ottemperanza alle deliberazioni e alle decisioni assunte dagli Organi sociali ed in conformità ai Regolamenti interni, nonché nel rispetto delle vigenti normative in materie attinenti le aree di intervento dell'Associazione.

3. Eventuali iniziative ed attività, di qualunque natura, esercitate dai soci, sono gestite dagli stessi con piena autonomia amministrativa e con tutte le relative responsabilità.

4. Gli Organi Sociali dell'Associazione, ai vari livelli, assistono gli associati per assicurarne il coordinamento e il funzionamento in coerenza con la Proposta Formativa e sotto il profilo pedagogico-didattico, scientifico-tecnico e giuridico-amministrativo.

#### ART. 9) SOCI

1. Oltre ai soci Fondatori di cui all'atto costitutivo, possono far parte dell'Associazione Nazionale CIOFS - FP:

a) le Istituzioni FMA, che operano a livello nazionale ed internazionale;

b) le Associazioni Regionali CIOFS - FP;

c) persone fisiche esperte nelle scienze dell'educazione, nella formazione professionale e negli ambiti di cui all'art. 4. La domanda a far parte dell'Associazione di tali persone sarà corredata dalla lettera dell'Ente Promotore o da due soci dell'Associazione.

d) altre Istituzioni o Associazioni che operano nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, ispirandosi alla Proposta Formativa CIOFS - FP e regolandosi secondo il presente Statuto ed i relativi Regolamenti.

#### ART. 10) AMMISSIONE

1. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 9 che intendono divenire Soci, devono inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide in merito e provvede

de all'iscrizione nel libro dei Soci e a darne comunicazione agli interessati.

3. L'ammissione obbliga i soci all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli Organi dell'Associazione.

4. La posizione dei Soci, regolarmente ammessi a norma del precedente Statuto, rimane invariata ai sensi del successivo art. 29.

#### ART. 11) RECESSIONE - DECADENZA - ESCLUSIONE

1. Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Sono dichiarati decaduti i soci che risultano assenti ingiustificati per quattro Assemblee Generali ordinarie consecutive, oppure i Soci con consistente morosità nel pagamento delle quote associative.

3. L'esclusione di un Socio, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione di cui al precedente Art. 2, avviene con delibera dell'Assemblea Generale.

4. Il socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### ART. 12) DECENTRAMENTO REGIONALE

1. L'Associazione Nazionale CIOFS - FP, al fine di una più reale corrispondenza delle attività di cui all'art. 3 alle esigenze territoriali, promuove la costituzione di associazioni regionali. Tali Associazioni sono costituite con atto notarile e sono rette da uno statuto coerente con quello dell'Associazione Nazionale.

2. Le Associazioni Regionali sono rappresentate negli Organi Sociali dell'Associazione Nazionale dai rispettivi Presidenti regionali o in caso di grave impossibilità da un Delegato nominato dal Presidente stesso.

3. Le Associazioni Regionali sono dotate di norma di un Consiglio Regionale la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal proprio Statuto.


4. I Consigli Regionali:

a) hanno competenze specifiche in ordine alla promozione delle Proposte Formative e al coordinamento delle attività formative degli Associati e degli Organismi dell'Associazione, operanti nel rispettivo ambito territoriale.

b) predispongono annualmente il programma di iniziative e di attività coerenti con i piani di sviluppo socio-economico territoriali;

c) assicurano all'Associazione Nazionale costanti informazioni in ordine al funzionamento dei CFP presenti nel territorio di competenza e in ordine alla legislazione regionale e provinciale nell'ambito delle attività istituzionali;

d) presentano ogni anno al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione sull'attività svolta dall'Associazione Regionale.



5. I Presidenti regionali rappresentano l'Associazione Nazionale nell'ambito delle rispettive Regioni.

ART. 13) ORGANI SOCIALI

1. Per la promozione e il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Soci, l'Associazione è dotata di propri Organi Sociali.

2. Sono organi sociali dell'Associazione Nazionale CIOFS - FP:

- L'Assemblea Generale (AG);
- Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);
- Il Presidente Nazionale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. L'Associazione Nazionale può avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari Organismi, ai sensi di quanto indicato al successivo art. 21.

ART. 14) PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO ALL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Hanno diritto ad intervenire tutti gli associati che risultino ammessi a far parte della Associazione a tutto il giorno in cui viene stabilita la convocazione della Assemblea Generale e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

2. L'Assemblea Generale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità a Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, obbligano gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

3. Partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto:

- a) i soci fondatori e il Presidente dell'ente Promotore CIOFS, senza possibilità di delega;
- b) i membri in carica o uscenti del Consiglio Direttivo Nazionale, senza possibilità di delega;
- c) il rappresentante di ciascuno dei soci di cui alle lettere a), b), d) del precedente art. 9, o persona dagli stessi delegata con delega scritta, se in regola col pagamento delle quote associative;
- d) i soci ad personam, di cui alla lettera c) del precedente art. 9, senza possibilità di delega.

4. Nessuno può rappresentare più di due voti oltre il proprio.

5. Su invito del Presidente Nazionale, possono partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e degli Organismi e strutture di cui al successivo Art. 21.

ART. 15 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. Le riunioni dell'Assemblea Generale possono essere tenute sia presso la Sede sociale che in altro luogo del territorio nazionale, o comunitario, specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo di avviso da inviarsi agli associati almeno un mese prima della data fissata dall'Assemblea.



io-  
e  
r-  
:  
a  
)

3. L'Avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare il luogo, l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, la quale ultima può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.

4. L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda, per iscritto, almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

5. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio designato dall'Assemblea.

6. Nell'Assemblea può fungere da Segretario un associato nominato dal Presidente e, ove occorra, due o più scrutatori nominati tra gli associati.

7. Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima.

8. L'Assemblea può avvalersi, con poteri consultivi, della consulenza di esperti convocati di volta in volta dal Presidente Nazionale.

#### ART. 16 - VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero.

2. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione:

a) per modificare lo Statuto quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli associati;

b) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale, quando sono presenti o rappresentati per delega almeno tre quarti degli associati.

3. L'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi presenti, salvo per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione, per la nomina di uno o più liquidatori e di devoluzione del patrimonio sociale per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati.


4. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

5. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano, secondo la decisione dell'Assemblea sulla proposta del Presidente dell'Assemblea.

#### ART. 17 - POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. Spetta all'assemblea Generale ordinaria:

a) definire le scelte programmatiche ed i piani annuali e pluriennali delle iniziative internazionali, nazionali ed interregionali dell'Associazione;



b) deliberare sui provvedimenti necessari all'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione, della Proposta Formativa, nonché sul corretto funzionamento degli Organi Sociali e degli altri Organismi dell'Associazione;

c) delegare al Consiglio Direttivo Nazionale specifiche competenze per l'attuazione delle delibere assembleari;

d) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, che il Presidente deve sottoporre annualmente, per conto del Consiglio Direttivo Nazionale, all'Assemblea Generale Ordinaria;

e) approvare il bilancio finanziario preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione predisposto dall'Amministratore Nazionale e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale;

f) eleggere, per un triennio, su indicazione dell'Ente Promotore CIOFS, da tre a sei Membri tra le persone fisiche associate a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale e della Sede Nazionale;

g) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti composto dal Presidente, da due funzionari in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, da due Membri effettivi e da due supplenti.

2. L'Assemblea Generale straordinaria si costituisce, si regola e delibera nei casi e nelle modalità previsti ai commi 2 e 3 del precedente Art. 15.

#### ART. 18 - COSTITUZIONE E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente dell'Associazione, dai membri eletti dall'assemblea Generale a norma della lettera f) del precedente Art. 17, dai Presidenti delle Associazioni regionali CIOFS-FP e dalla Delegata Nazionale dell'Ente Promotore CIOFS.

2. I membri eletti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. In caso di vacanza per qualsiasi ragione verificatasi di uno o più seggi del Consiglio Direttivo Nazionale riservati ai Membri eletti dalla Assemblea Generale, i componenti in carica provvedono immediatamente per cooptazione, al completamento del Consiglio medesimo.

4. I componenti cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea Generale e, a seguito di ratifica della loro nomina da parte dell'Assemblea stessa, fino alla scadenza del triennio di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale è organo esecutivo dell'assemblea Generale ed è investito dei poteri esigiti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

6. In particolare spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

a) eleggere su indicazione dell'Ente Promotore CIOFS il Presidente nazionale;

b) nominare su designazione dell'Ente Promotore i responsabili della Sede Nazionale, scelti tra i dipendenti, di cui ai suc-

cessivi Art. 22-23-24-25.

c) promuovere l'Associazione a livello territoriale, operativo ed organizzativo con indirizzi generali, direttive, norme, iniziative e programmi, in armonia con le finalità di cui al precedente Art.2;

d) determinare le forme, i modi ed i tempi per l'attuazione delle attività dell'Associazione, in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;

e) ratificare la relazione annuale del Presidente, e il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, predisposto dall'Amministratore Nazionale da sottoporre alla approvazione dell'assemblea Generale, a norma delle lettere d), e) del precedente Art. 17

f) approvare e modificare i regolamenti di organizzazione interna dell'Associazione, di cui al successivo art. 26

g) ratificare gli Statuti delle Associazioni regionali di cui al comma 1 del precedente art.12 verificandone la piena coerenza con lo Statuto Nazionale, anche attraverso la collaborazione della Sede Nazionale;

h) determinare la misura del contributo annuale di Associazione;

i) deliberare sul conto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e sul piano di previsione di spesa per l'anno successivo;

l) deliberare circa la proposizione o rinuncia di qualsiasi ricorso amministrativo ed azione giudiziaria attiva o passiva, in qualunque ordine e grado, nominando avvocati e procuratori, nonché circa la rinuncia alle azioni proposte o circa transazioni;

m) deliberare di transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, di acquistare, di vendere e di permutare beni mobili ed immobili, di accettare donazioni, eredità, legati, di consentire trascrizioni ed iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni, di rinunciare ad ipoteche, anche legali, sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità di fare qualunque operazione, anche di incasso o di ritiro di depositi e vincoli, tramutamento e svincolo di titoli e valori, presso l'Amministrazione del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, le Ferrovie ed in genere presso ogni pubblica amministrazione ed enti e istituzioni privati, nonché presso qualunque altro ufficio pubblico o privato, nominare i procuratori e determinandone i poteri.

7. Il consiglio direttivo Nazionale può delegare parte delle proprie attribuzioni alla Sede Nazionale, determinandone i limiti della delega.

8. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei voti validi, ai sensi del comma 5 del successivo Art. 19.

ART. 19) CONVOCAZIONE, PRESIDENZA E DELIBERAZIONI DEL CONSI-

#### GLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
2. Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere Nazionale, con lettera inviata a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della riunione.
3. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta in tempi più brevi e con diverse formalità, ma non può essere omessa.
- 4) Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o in caso di suo impedimento, da un Consigliere Nazionale a ciò delegato.
- 5) Esso è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi; non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.
6. In seno al Consiglio Direttivo Nazionale, non sono ammessi voti per delega.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio medesimo.
8. Su invito del Presidente Nazionale possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, i soggetti di cui al comma 5 del precedente Art.14.

#### ART.20) PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, ottemperando a quanto indicato al comma 6 lettera a) del precedente art.18, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Spetta al Presidente Nazionale:
  - a) rappresentare legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonchè avere la firma sociale dell'Associazione medesima;
  - b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria, ottemperando a quanto è rispettivamente prescritto ai precedenti Artt. 14 e 15.
  - c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale e, in caso di urgenza assumere iniziative e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;
  - d) rilasciare quietanza liberatoria nei confronti di Enti pubblici e privati;
  - e) aprire conti correnti bancari e postali e aprire libretti di deposito a risparmio a nome dell'Associazione; può delegare in sua vece, con procura notarile, un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, o della Sede Nazionale a compiere tali opé-

razioni;

f) ratificare le elezioni dei Presidenti delle Associazioni Regionali;

g) curare il buon andamento dell'Associazione, della sede Nazionale, degli Organi Sociali e sorvegliare sulla tenuta della documentazione dei Registri dell'Associazione medesima, nonché vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere e delle decisioni assunte dai competenti Organi dell'Associazione.

#### ART.21) ORGANISMI ED ALTRE STRUTTURE

1. L'Associazione può istituire Organismi, Settori Professionali, Laboratori, propri centri ed altre Strutture, per la promozione, il supporto e la realizzazione di attività di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

2. Detti Organismi e Strutture sono promossi dal Consiglio Direttivo Nazionale, che ne stabilisce le modalità di istituzione e di azione attraverso appositi Regolamenti o Convenzioni, di cui al successivo Art. 26.

#### ART.22) SEDE NAZIONALE

1. La Sede Nazionale è composta dal Presidente Nazionale e dai 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi della lettera b) del precedente Art. 18 di cui, a scelta del Presidente Nazionale, uno con la funzione di Direttore Nazionale, uno con la funzione di Amministratore Nazionale e uno con la funzione di Responsabile Progettista.

2. I membri di cui sopra, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. La Sede Nazionale è convocata in via ordinaria una volta al mese dal Direttore Nazionale e tutte le volte quando lo ritiene opportuno il Presidente Nazionale.

4. Spetta alla Sede Nazionale:

a) attendere al regolare funzionamento degli Organi Sociali dell'Associazione, in base alle delibere dell'Assemblea Generale e alle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale e avvalersi, ove necessario, delle indicazioni e degli apporti degli Organismi e delle Strutture dell'Associazione e di consulenze di esperti permanenti o occasionali;

b) curare i rapporti formativi, organizzativi ed amministrativi con le Associazioni Regionali CIOFS-FP, promuovendo e verificando l'attuazione, in sede locale, degli indirizzi generali dell'Associazione;

c) predisporre la documentazione e quanto altro necessario per l'esame delle materie, su cui, a norma di statuto, l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo Nazionale dovranno prendere decisioni, in particolare, i bilanci consuntivi e preventivi, nonché le iniziative di aggiornamento e il programma nazionale delle attività dell'Associazione.

5. La Sede Nazionale assolve ai propri ruoli e funzioni sulla base di un apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi della lettera f) del precedente Art. 18.

#### ART. 23) DIRETTORE NAZIONALE

1. Il Direttore Nazionale dell'Associazione è scelto dal Presidente Nazionale tra le persone nominate dal Consiglio Direttivo Nazionale, ottemperando a quanto indicato alla lettera b) del precedente Art. 18, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Spetta al Direttore Nazionale in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale:

- a) promuovere a tutti i livelli le attività di cui al precedente Art. 3;
- b) coordinare la programmazione e l'elaborazione di studi, ricerche, indagini, documentazioni ed informazioni
- c) promuovere le iniziative editoriali e multimediali, curandone la socializzazione, l'opportuno aggiornamento e revisione;
- d) promuovere iniziative di visite-studio e scambi-culturali transregionali e transnazionali;
- e) essere responsabile del buon andamento della Sede nazionale e del personale dipendente.

#### ART. 24 - AMMINISTRATORE NAZIONALE

1. L'Amministratore nazionale è scelto dal Presidente nazionale tra le persone nominate dal Consiglio Direttivo Nazionale ottemperando a quanto indicato alla lettera a) del precedente Art. 18, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Spetta all'Amministratore Nazionale in stretta collaborazione con il Direttore e Presidente Nazionale:

- a) assolvere al compito precipuo dei servizi di amministrazione e contabilità
- b) firmare, nell'ambito delle competenze indicate alla precedente lettera a) gli ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché gli atti relativi ad impegni finanziari o a convenzioni riguardanti l'attuazione di delibere e di decisioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale.
- c) predisporre il bilancio finanziario preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, per gli adempimenti di cui alla lettera e) del precedente Art. 17.
- d) provvedere ai servizi di assistenza ai Soci ed agli Organismi dell'Associazione in materia amministrativa, Contabile, fiscale e tributaria, promuovendo eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento del personale interessato.

#### ART. 25 - RESPONSABILE PROGETTISTA

1. Il Responsabile Progettista è scelto dal Presidente Nazionale tra le persone nominate dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto indicato alla lettera a) del precedente Art. 18, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Spetta al Responsabile Progettista in accordo con il Direttore e l'Amministratore Nazionale:

- a) elaborare progetti di ricerca e sperimentazione a livello nazionale nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione;

- e-  
t-  
b)  
re
- b) contattare i responsabili nazionali per i programmi e i progetti dell'Unione Europea;
- c) segnalare alle Associazioni Regionali CIOFS-FP le possibilità nell'ambito di pari opportunità a livello comunitario ed assisterle nell'elaborazione dei progetti regionali;
- d) organizzare seminari e convegni transregionali e transnazionali per socializzare le esperienze e i risultati raggiunti nel campo delle professionalità femminili;
- e) promuovere la formazione e le azioni positive per incrementare l'imprenditorialità della donna e dei giovani.

ART. 26 - REGOLAMENTI E CONVENZIONI

1. L'organizzazione interna dell'Associazione Nazionale, dei propri Organismi e Strutture ed i rapporti della medesima con altre Istituzioni, anche per quanto non previsto dal presente Statuto, sono disciplinati da appositi Regolamenti Interni o da specifiche Convenzioni.

2. Detti Regolamenti e Convenzioni, e loro modifiche, sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi della lettera f del precedente Art. 18.

ART. 27 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da: un Presidente, da due funzionari in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, da due Membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, anche tra i non Soci, ai sensi della lettera g) del precedente Art. 17.

2. I suoi Membri restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.

4. Esso è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza di voti relativamente al numero dei presenti.

5. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo nazionale e dell'Assemblea Generale dell'Associazione.

ART. 28 - PATRIMONIO, DURATA, ESERCIZIO SOCIALE E SCIoglIMENTO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli Associati, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili, che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.

2. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso spese.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione dei beni che residueranno dalla liquidazione, attenendosi a quanto indicato al terzo comma del





precedente Art. 16.

ART. 29 - NORMA TRANSITORIA

1. L'entrata in vigore del presente Statuto non modifica le posizioni acquisite da parte dei Soci, nè inficia le procedure adottate per la costituzione e l'approvazione degli Organismi e delle Strutture, di cui al precedente Art. 21.

ART. 30 - NORME DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione nazionale, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

F.ti Laretta Valente

Carlo Federico Tuccari not.

Copia conforme all'originale che si rilascia

a richiesta della Parte interessata.

- 4 NOV. 2011

Roma \_\_\_\_\_



*Carlo Federico Tuccari*